



**Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana**

Società Consortile a Responsabilità Limitata fra i Comuni di: Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo.

SEDE LEGALE, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA: Via Salvador Allende, 2/1 - 42016 Guastalla (RE)

Cod. Fisc. e P. Iva: 01768220350 - Capitale Sociale € 50.000,00 i.v. – REA: RE-221464

Tel. 0522 835217/835273 – Fax 0522 219797 - [www.cfpbr.it](http://www.cfpbr.it) - [cfpbr@cfpbr.it](mailto:cfpbr@cfpbr.it)

**DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N° 26 del 28/03/2019**

**Oggetto:**

**ATTO DI ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI e COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER ANNI N. 2 (DUE) DEL DIRETTORE DEL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE "BASSA REGGIANA"**

## L' AMMINISTRATORE UNICO

**VISTO** l'avviso di riapertura dei termini pubblicato in data 20.02.2019 sul sito del C.F.P.B.R. sezione società trasparente;

**DATO ATTO** che la riapertura dei termini non è prevista nell'avviso di selezione,

**DATO ATTO** che è da considerarsi illegittima la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte una volta che tali termini sono scaduti (*Tar Lazio, sentenza n. 8806 del 20 luglio 2017*);

**DATO ATTO**, altresì, che a riapertura dei termini risulta viziata e non poteva essere disposta anche in quanto in assenza del prescritto atto autorizzativo;

**DATO ATTO** che costituisce, comunque, regola generale, derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, che, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande allargando la platea dei potenziali partecipanti sia considerata legittima in quanto consegua ad una **modifica sostanziale di una procedura concorsuale**;

**PRESO ATTO** che nel caso in esame non solo non vi è l'evidenza di nessuna "modifica" sostanziale ma nemmeno di una mera modifica della procedura concorsuale che avrebbe eventualmente legittimato la riapertura dei termini;

**DATO ATTO** che, all'esito di un ulteriore esame operato in modo più approfondito, sono emersi vizi nell'avviso di selezione e nel procedimento stesso che potrebbero incidere sul più corretto perseguimento dell'interesse pubblico e che comunque esporrebbe il CFP a probabili contenziosi;

**DATO ATTO** che non risultano indicati i criteri in base ai quali assegnare legittimamente i punteggi;

**PRESO ATTO**, a tal proposito, che l'orientamento giurisprudenziale è chiaro sul tema, vale a dire che *nei concorsi pubblici le valutazioni in forma numerica sono legittime solo se i criteri sono contenuti nei rispettivi bandi di gara*;

**DATO ATTO**, quindi, che per la giurisprudenza amministrativa tutte le pubbliche amministrazioni devono predeterminare i criteri di valutazione nei concorsi pubblici;

**DATO ATTO** che la predeterminazione dei criteri di valutazione è regola generale per tutti i concorsi pubblici, rilevando in egual modo l'esigenza di garantire l'effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva in quanto si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico;

**DATO ATTO** che la predeterminazione dei criteri di valutazione rispetto al momento conoscitivo degli elementi da giudicare diventa così un obbligo procedurale recepito sul piano normativo, la cui omissione espone evidentemente l'Ente ad un possibile se pur eventuale, contenzioso dall'esito quanto mai incerto anche in riferimento alle spese di soccombenza;

**DATO ATTO**, altresì, della mancata enunciazione di clausole di salvaguardia a tutela dell'Ente negli atti del procedimento;

**DATO ATTO** che risulta omessa la pubblicazione delle delibere relative all'avviso di selezione;

**DATO ATTO** che detti vizi hanno inficiato in modo irreparabile l'intera procedura di selezione del Direttore del Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana, pregiudicando l'applicazione dei principi fondamentali che devono regolare l'azione amministrativa quali i principi di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione;

**DATO ATTO** che nessun pregiudizio deriva ad alcun soggetto come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto non è ancora intervenuto il conferimento dell'incarico e la procedura non è ancora, di fatto, iniziata;

**RILEVATO CHE** la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo all'annullamento di un avviso di selezione fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori; fino a tale momento i meri partecipanti vantano semmai una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento;

**RILEVATO CHE** in tali circostanze, il provvedimento in autotutela può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliamo la prosecuzione dell'iter procedurale rendendone evidente l'inopportunità;

**RILEVATO CHE** la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare in via di autotutela;

**RILEVATO CHE** gli atti dell'avviso pubblico di selezione esplicitavano già in modo chiaro che il Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana si riservava il diritto, qualora nel corso del periodo di apertura del bando e sua conclusione si ravvisassero sopraggiunti motivi soggettivi ed oggettivi per non concludere tale procedura, di procedere alla revoca e/o annullamento in autotutela e che detta revoca e/o annullamento sarà comunicata ai partecipanti dal Responsabile del Procedimento;

**DATO ATTO** della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei soggetti interessati nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio, anche in quanto non hanno ancora maturato alcun diritto per le ragioni dette;

**PRESO ATTO** pertanto che il procedimento in esame appare affetto da vizi di legittimità che rendono necessario, a seguito del "potere di riesame", l'eliminazione – in sede di autotutela- di tutti gli atti viziati e quindi dell'intero procedimento;

**DATO ATTO**, che la potestà di annullamento "ex officio" non incontra quelle limitazioni che esistono per i contratti di diritto privato, ma consente alla PA di caducare i propri atti viziati e comunque non più rispondenti all'interesse pubblico senza aver bisogno di rivolgersi all'autorità giudiziaria, ma provvedendovi direttamente ed autonomamente con un proprio provvedimento;

**DATO ATTO** che anche l'esigenza di ripristinare la legalità violata è ragione di pubblico interesse;

**DATO ATTO** che le ragioni di interesse pubblico sussistono allorché l'autotutela sia esercitata entro un termine ragionevole, vale a dire quando – come nel caso in esame – ancora non è configurabile l'insorgenza di consolidate situazioni soggettive sia in quanto la procedura non è ancora iniziata e comunque non ha avuto effetti sia per la brevità di tempo trascorso tra l'emanazione degli atti viziati e la loro caducazione;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione provvederà al più presto ad indire una nuova selezione per le evidenze sopra espresse;

**RITENUTO** quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela degli atti tutti della procedura di selezione pubblicati e degli ulteriori atti ad essa antecedenti e conseguenti;

**Tutto ciò premesso**

**Visto la L. 241/90 ed in particolare l'art. 21 nonies**

### DELIBERA

- 1- Di annullare in sede di autotutela, per i motivi in premessa, la delibera n. 23 in data 29.01.2019 avente ad oggetto l'avviso di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato per anni 2 (due) del Direttore del Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana, l'avviso di selezione pubblicato in pari data, l'avviso di selezione pubblicato in data 20.02.2019 di riapertura dei termini e tutti gli atti antecedenti e conseguenti e comunque emanazione del procedimento in esame di cui se ne dispone l'intera caducazione ;
- 2- Di pubblicare il seguente provvedimento sul sito di questa Amministrazione [www.cfpbr.it](http://www.cfpbr.it) sezione "Società Trasparente" in corrispondenza dell'avviso di selezione;
- 3- Di trasmettere il provvedimento in parola ai Comuni soci del CFP nonché all'Unione Bassa Reggiana per la pubblicazione nel proprio Albo;
- 4- Di informare tutti gli interessati, direttamente e formalmente del contenuto del presente provvedimento a mezzo PEC e, ove non conosciuta, a mezzo raccomandata RR.;
- 5- Di indire un nuovo avviso di procedura di selezione per l'assunzione a tempo determinato del Direttore del Centro Formazione Professionale "Bassa Reggiana".
- 6- Di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nella signora Monica Balasini del CFP che effettuerà le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
- 7- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. n. 267/2000.

